



ISTITUTO COMPRENSIVO ANDORA/LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 - C. F. 9 0 0 5 1 5 7 0 0 9 2
E-MAIL : svic80500t@istruzione.it **** SITO WEB: www.icandoralaiqueglia.gov.it

Prot. n. 4748

Andora, 8 settembre 2021

Egr. Dottor Marco Saettone
Via Aonzo 11
Savona

Oggetto: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (art.18, comma 1, lettera a- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii.).

Il sottoscritto Michele Formica legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo Statale di Andora/Laiqueglia con sede in Andora (SV), Via Piana del Merula n. 3/1, C.F.90051570092, totale addetti n. (85 docenti – 25 personale ATA) con la presente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, nomina quale Medico competente di questa scuola il dott. Marco Saettone. C.F.MRC61L25I480Y/P.I.01386630097.

In base al comma 2 del suddetto articolo, il sottoscritto si impegna a fornire informazioni in merito

a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- d) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Suoi compiti, alcuni dei quali sono di seguito esplicitati, saranno quelli previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. che di seguito riportiamo:

In base a quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Pagina 23 di 176, sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,

informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ricordandole che, come specificato all'art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08, rientra negli obblighi del datore di lavoro e dirigente richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico, il sottoscritto si riserva in qualunque momento il diritto di recedere dal presente incarico a mezzo raccomandata a/r con decorrenza immediata.

Visto l'offerta economica della S.V., si stabilisce che:

Compenso forfettario lordo annuale € 500,00 per:

- Responsabilità legale
- Nomina Medico competente
- Sopralluogo annuale degli Ambienti di Lavoro (vari plessi scolastici – complessità)

Partecipazione alla Riunione Annuale ex art.35 D. Lgs.81/08: € 100,00

Consulenze o altre collaborazioni professionali: € 70,00/h

Visite mediche preventive e/o periodiche: € 40,00 lordi. Per il personale amministrativo la visita medica sarà integrata da una valutazione oculo-visiva e muscolo-scheletrica.

Per il personale collaboratore scolastico la visita medica sarà integrata da una valutazione clinico funzionale del rachide e avrà frequenza biennale.

Tutte le attività di Sorveglianza Sanitaria dovranno essere svolte presso la Sede di Andora Segreteria – Via Piana del Merula 3/1.

La liquidazione avverrà a consuntivo con fatturazione elettronica secondo il D.M. 55/2013. Nella fattura dovranno essere specificati gli interventi effettuati. A tal fine si indicano i seguenti dati:

codice univoco ufficio UFY0EV

CIG: ~~€ 883309B06~~


codice fiscale 90051570092 Istituto Comprensivo Statale A ndora/Laigueglia di Andora – Via Piana del Merula 3/1

Come indicato dall'art. 25, comma 1, lettera c), si concorda che le cartelle sanitarie saranno custodite presso:


Ufficio di Presidenza con salvaguardia della tutela dei dati personali (sigillate dal medico stesso).

Nel pregarLa di restituirci copia firmata per accettazione di quanto convenuto Le porgiamo i nostri distinti saluti.

Il Datore di Lavoro/Dirigente delegato
Dott. Michele FORMICA



Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Claudia FAEDO)



Il medico per accettazione dell'incarico
(SAETTONE Marco)



